

CONTRIBUTO DELL'UCIIM

Seppure è stato richiesto un documento sulla base di una griglia precisa, le associazioni firmatarie (AIMC, CIDI, FNISM, LSF, MCE, UCIIM) hanno ritenuto opportuno aprire con una breve premessa, per sottrarre quanto verrà detto ad una lettura puramente tecnica recuperando, invece, la valenza politica dell'insieme. La PDL, proprio per la sua complessità e il suo prendersi in carico nodi cruciali del sistema in una apprezzabile coerenza, avrebbe necessità di tempi di discussione molto più distesi e di reale interlocuzione.

Essa si apre con una presentazione in gran parte condivisibile in quanto coerente e organica, che sembra valorizzare l'autonomia scolastica, la *responsabilizzazione professionale* dei dirigenti e dei docenti, la partecipazione degli studenti e dei genitori. Tuttavia, entrando nel merito, alcuni passaggi non confermano tali premesse in quanto propongono soluzioni che, di fatto, paiono limitare:

- l'autonomia delle istituzioni scolastiche,
- la partecipazione delle componenti scolastiche (studenti e genitori),
- la professionalità dei docenti a fronte di un'enfaticizzazione delle competenze dei dirigenti scolastici.

Si presenta, dunque, una serie di criticità che corre l'obbligo segnalare.

Il sistema scuola così come è delineato nel dettato costituzionale configura oggi una scuola presidio di inclusione ed equità sociale, finalizzata alla costruzione delle condizioni per la crescita e l'emancipazione sociale, comunità educante in cui educazione ed istruzione sono due facce di un medesimo processo formativo. Un'idea di scuola che condividiamo e che costituisce per noi la postazione da cui leggere l'intera proposta. Alcune parole e idee chiave della presentazione, invece, fanno trasparire un sistema scolastico più burocratico che educativo, in cui l'intreccio tra risultati pur importanti e l'innegabile valore dei processi risulta assai debole.

Come pure è problematico registrare che la definizione della funzione docente sia posta in secondo piano rispetto ad un'organizzazione generale della scuola e distinta da essa, mentre ne costituisce elemento essenziale.

Se da una lettura concentrata su aspetti particolari, pur importanti, ricomponiamo l'insieme, pare emergere una vera e propria riscrittura dell'idea di scuola che non può non suscitare dubbi da analizzare e da sciogliere. È su questo sfondo che le osservazioni richieste su questioni specifiche assumono un significato più pieno.

L'Uciim, nel ringraziare per l'invito all'audizione e per l'invio di schede di commento così puntuali e dettagliate, auspica che sia organizzato un vero e proprio seminario di studio sui temi delle schede stesse onde meglio presentare e mediare i punti di vista, così come l'ampiezza e l'importanza della materia richiedono

GRIGLIA PER AUDIZIONI

SULLE PROPOSTE DI LEGGE AVENTI PER OGGETTO

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti

C. 953 Aprea (adottata come testo base) e abbinate C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199

Frassinetti,

C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale e C. 1710 Cota

A) Autogoverno delle istituzioni scolastiche

Questioni

- Autonomia statutaria nel rispetto della Costituzione ed in particolare del Titolo V;
- Organi di Governo (stabiliti dalla legge);
- Organi di partecipazione (stabiliti dagli statuti delle istituzioni scolastiche);
- Competenze, composizione e funzionamento dell'Organo di Governo (denominato Consiglio di amministrazione nel testo A.C. 953 e altrimenti nei testi abbinati C. 808 e 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale e C. 1710 Cota);
- Competenze, composizione e funzionamento dell'Organo tecnico (denominato Collegio dei docenti nel testo A.C. 953 e testi abbinati C. 808 e 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale e C. 1710 Cota);
- Principi generali per l'istituzione da parte delle scuole di organi di partecipazione degli studenti e delle famiglie;
- Competenze, composizione funzionamento degli organi di valutazione degli apprendimenti degli studenti e dell'istituzione scolastica;
- Possibilità per le istituzioni scolastiche, secondo criteri fissati con regolamento ministeriale, di trasformarsi in Fondazioni (delega al Governo), (cfr. art. 2 A.C. 953).

Osservazioni

L'Uciim è consapevole che

- **i forti interrogativi della società richiedono risposte chiare e interventi solidi;**
- **lo stato di crisi del sistema scolastico è dato anche dal malfunzionamento degli organi collegiali;**
- **è cresciuta in questi anni la comune consapevolezza che non basta rafforzare il ruolo dei genitori se questi non vengono sentiti come vera risorsa su cui investire;**
- **le competenze degli OO.CC., se non sono inequivocabili, generano confusione e sovrapposizione di ruoli;**
- **la possibilità di far partecipare agli organi collegiali e alla giunta esecutiva rappresentanze delle autonomie locali, delle Università, delle fondazioni e delle organizzazioni rappresentative del mondo economico, del terzo settore, del lavoro e delle realtà sociali e culturali presenti sul territorio può produrre qualche difficoltà di gestione, soprattutto se non vengono ben definite l'entità e le competenze delle diverse rappresentanze;**
- **la partecipazione delle imprese (norma già esistente dal 1972, confermata nel 1994) non può essere rimessa in toto all'autonomia scolastica, ma occorre stabilire le modalità dell'eventuale coinvolgimento;**
- **utile potrebbe risultare la partecipazione delle associazioni professionali di categoria.**

Occorre declinare chiaramente ruoli e mansioni:

Consiglio di Istituto e non Consiglio di Amministrazione

Per quanto riguarda il Consiglio di Istituto, se è vero che potrebbe risultare più opportuno dare la presidenza al Dirigente Scolastico (che in base all'art. 25 del DL 165 ha poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse e quindi può meglio dirigere un organo che ha funzioni politiche e di indirizzo), è pur vero che alla sua *presidenza* sarebbe più democraticamente equilibrato eleggere un genitore.

Il Consiglio deve mantenere la competenza relativa alla deliberazione delle linee di indirizzo generali dell'istituzione scolastica.

Deve altresì mantenere piena la competenza relativa alla deliberazione dei criteri per la formazione delle classi, assegnazione dei docenti alle classi e formulazione dell'orario.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi deve svolgere il compito di segretario.

Vi dovrebbero trovare posto tutte le componenti scolastiche, anche se va valutato il problema della rappresentatività numerica delle diverse componenti.

Il ruolo del Collegio dei docenti, contenuto nei tempi e nelle sfere di competenza, non prevede né luoghi né tempi di cooperazione mirati all'elaborazione, alla programmazione, alla riflessione condivisa, alla ricerca (art. 7). Il Collegio dei docenti, invece, dovrebbe avere competenze più marcatamente didattiche, poiché col tempo è diventata più incisiva la sua azione organizzativa. Il collegio dei docenti dovrebbe provvedere all'elaborazione del piano dell'offerta formativa, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi interni ed esterni e dalle associazioni dei genitori e sulla base degli indirizzi generali definiti dal Consiglio di istituto.

I Consigli di Classe e non organi di valutazione collegiale

La funzione del *consiglio di classe* non si può ridurre alla sola funzione di valutazione, in quanto la valutazione è parte integrante del processo educativo-formativo. Ad esso va dato particolare rilievo prevedendo momenti di verifica delle esperienze realizzate a supporto del curricolo. In tal caso può essere allargato a "tutti i docenti o esperti corresponsabili dell'attività didattica e formativa". Degli elementi forniti si dovrà tener conto in sede di valutazione.

Utile potrebbe risultare sancire, nel regolamento di istituto, i percorsi che il consiglio di classe intraprende per favorire i rapporti di collaborazione tra docenti, genitori ed alunni.

Per quanto concerne la "possibilità per le istituzioni scolastiche, secondo criteri fissati con regolamento ministeriale, di trasformarsi in Fondazioni", manifestiamo il dubbio su quanto davvero tutte le scuole trasformate come sopra detto possano veramente attirare finanziamenti da parte di privati, determinando situazioni di disparità.

B) Stato giuridico dei docenti

Questioni

- Contrattazione (area contrattuale autonoma);
- Articolazione della professione docente, formazione in servizio e valutazione;
- Associazionismo professionale.

Osservazioni

Siamo favorevoli all'area contrattuale autonoma, che riteniamo più adeguata e rispettosa della specificità della professionalità.

Che vi sia la necessità di rivedere alla luce dei cambiamenti il profilo professionale dei docenti è indispensabile. Però, non condividiamo il percorso professionale delineato (art. 17) che va verso una sostanziale gerarchizzazione funzionale: anziché rilanciare nei docenti motivazione, credibilità, positiva rappresentazione, si formalizzano meccanismi e procedure. Le forme di articolazione della funzione docente, necessarie ad una scuola caratterizzata dalla complessità, si traducono in profili di carriera fortemente differenziati e segmentati, ognuno dei quali *blindato* quanto a opportunità professionali, retributive e di partecipazione nel sistema scuola. Riflettendo sulla fattibilità concreta di tale gerarchizzazione ci domandiamo se non sarebbe opportuno, a fronte di cambiamenti così importanti, ricercare forme di coinvolgimento e condivisione dei docenti. Risultati positivi in questo senso potrebbero essere conseguiti con un adeguato percorso di formazione obbligatoria del personale.

La professione docente, infatti, forse più di ogni altra, interpella la persona nel profondo, costringe a mettersi continuamente in gioco, con un altissimo livello di responsabilità. Proprio per la sua complessità, il lavoro del docente non può essere svolto individualmente ma richiede il confronto e la condivisione con gli altri partecipanti all'avventura educativa e con la società stessa mirata al Bene Comune. In tale prospettiva, non va trascurata la significatività di un eventuale codice deontologico di riferimento che possa dare un "linguaggio comune" agli insegnanti, non in quanto insegnanti di una specifica disciplina, ma in quanto persone professionalmente impegnate in un percorso di comprensione, umanizzazione e pace.

Valutiamo negativamente le forme di reclutamento (artt.14,15,16) e in particolare la "chiamata diretta" da parte delle singole scuole.

Il testo della PdL riserva alcuni passaggi specifici alle associazioni professionali, con elementi di novità che vanno considerati con attenzione, ma che sembrano appartenere più alla sia pur pregevole categoria delle dichiarazioni di intenti che a connotazioni significative circa la funzione che esse svolgono e possono ulteriormente esplicitare. Chiediamo pertanto che si dia la massima concretezza a queste proposte: non è pensabile per esempio che lo Stato giuridico dei docenti si possa "stendere" senza coinvolgere i docenti e principalmente le loro associazioni professionali. Le Associazioni professionali della scuola, infatti, rivestono un ruolo fondamentale nei processi di sviluppo culturale, valoriale ed economico della società: rappresentano i docenti e i dirigenti scolastici; curano la formazione professionale dei docenti e dei dirigenti in una prospettiva di innovazione mirata all'innalzamento della qualità; partecipano sostanzialmente anche alla formazione iniziale; contribuiscono con coerenti e sistemiche proposte ad un'azione della scuola finalizzata all'educazione e alla formazione delle nuove generazioni, con particolare attenzione alla valenza culturale e alla caratterizzazione metodologica, in una costante ricerca che prenda in considerazione le specificità generazionali, gli sviluppi scientifici, le esigenze territoriali e nazionali.

Esse possiedono competenze atte a fornire un contributo indispensabile all'innovazione legislativa, pertanto si rende necessario il loro ordinario coinvolgimento istituzionale nelle fasi di elaborazione delle proposte legislative, nella costruzione delle riforme e nelle occasioni di contrattazione riguardanti la formazione del personale docente e dirigente.

Per l'attuazione delle loro finalità statutarie e per un'azione sempre più efficace a favore del sistema scuola, anche in vista della piena realizzazione dell'autonomia scolastica, è fondamentale dotare le Associazioni di adeguato personale docente e/o dirigente utilizzato.

Come prima concreta azione di riconoscimento del ruolo specifico dell'associazionismo professionale sarebbe coerente, nella fase di stesura del nuovo stato giuridico dei docenti, creare contesti di ascolto e confronto con quei soggetti che per la loro storia, la loro esperienza, il loro stare accanto ai professionisti della scuola possono dare un contributo costruttivo esercitando legittima rappresentanza di istanze e attese di quanti lavorano per realizzare una scuola di qualità, secondo Costituzione.

C) Percorsi di formazione iniziale, abilitazione all'insegnamento e modalità di reclutamento

Questioni

- Tipologie della formazione generalista e specialistica;
- Esame di Stato per abilitazione all'insegnamento.
- Concorsi (di istituto, regionali e/o percorsi di valutazione post-specializzazione e propedeutici alla stabilizzazione all'insegnamento) (cfr testi A.C. 953, 1710 e 1468);
- Albi regionali.

Osservazioni

In relazione al contenuto della sezione C) della PdL, si sottolinea quanto di seguito riportato:

- 1. Le scuole dovrebbero intervenire nel tirocinio e nella valutazione finale. Sosteniamo che l'esame finale di laurea magistrale debba avere valore abilitante.**
- 2. Le lauree magistrali devono prevedere il numero programmato di iscritti, al fine di scongiurare disoccupazione e precariato.**
- 3. In relazione all'anno di applicazione, riteniamo opportuno che l'assegnazione dei docenti alle istituzioni scolastiche da parte dell'ufficio scolastico regionale sia concordata con le stesse.**
- 4. Lo svolgimento dei concorsi per il reclutamento dei docenti dovrebbe avvenire presso reti di scuole, anziché nelle singole istituzioni, con commissioni di cui dovrebbero far parte docenti "esperti".**

Riteniamo imprescindibile la chiarezza e la trasparenza dei requisiti richiesti e dei criteri di selezione.

D) Autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e libertà di scelta educativa delle famiglie

Questioni

- Decentralizzazione (attuazione Titolo V Costituzione);
- Accredimento regionale delle istituzioni scolastiche pubbliche (statali e non statali paritarie);
- Attribuzioni e risorse attraverso il criterio della “quota capitaria” (delega al Governo) (cfr. art. 11 A.C. 953).

Osservazioni

L'autonomia ha trasformato la scuola da istituzione centralizzata a organismo facente parte del territorio; essa è *“garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo”*. Garantisce inoltre *“l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali”*.

L'autonomia si pone pertanto come forma di promozione umana, per educare i giovani in modo che siano capaci di vivere il proprio tempo, cogliendo il senso di continuità e sviluppo che è proprio della vita. Pensiamo che sia importante che l'autonomia di ogni scuola non si configuri come escludente le altre (si potrebbe dire che *nessuna scuola è un'isola*) per cui occorre pensarla in una rete di autonomie che garantiscano lo scambio e la solidarietà.

Condividiamo, pertanto, il trasferimento dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali di beni e risorse finanziarie, umane e strumentali per la realizzazione di ciò che prevedono gli articoli 117 e 118 della Costituzione nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione.

Concordiamo, altresì, con l'attribuzione alle scuole “accreditate”, da parte di Regioni e Province autonome, di risorse finanziarie pubbliche , sebbene le suddette appaiano comunque indeterminate ed indeterminabili, poichè risulta imprevedibile la cosiddetta “quota capitaria” che tenga conto del numero degli alunni iscritti, del costo medio per alunno, calcolato in relazione al territorio, al tipo di scuola, alla qualità delle proposte formative, e ai criteri di equità e di eccellenza.